

Prot. n. 17897 2021/1SAG/ER/kc

Valmadrera, 06/09/2021



Inviata attraverso la piattaforma telematica

Spettabili

Società

Loro indirizzi

OGGETTO: Procedura di Affidamento Diretto ex art. 36 co.2 lett.b) D.Lgs.50/2016 s.m.i. previa richiesta di preventivi per i lavori di riqualificazione funzionale del centro di raccolta rifiuti di Via Ripamonti del Comune di Colle Brianza.

CIG 8893640FE3 CUP H19J21007610004 N. GARA 8275091

La presente per richiedere la Vs. migliore offerta relativa ai lavori di riqualificazione funzionale del centro di raccolta rifiuti di Via Ripamonti del Comune di Colle Brianza.

L'affidamento avverrà mediante contratto d'appalto a corpo ai sensi dell'art. 3, lettera dddd) del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale ai sensi dell'art. 95 comma 4) lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da applicarsi all'importo a base d'asta, definito in **Euro 89.985,21=** soggetto a ribasso, IVA esclusa, oltre ad **Euro 1.514,79 per oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso.

Si precisa che i documenti progettuali sono scaricabili dal link https://sileavalmadrera-my.sharepoint.com/:f/g/personal/katia_contardo_sileaspa_it/EnvKlii7NB1GvFPXVx21djEBQqiecuQ8fomP6r54XoVYw?e=aGeeRI

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

SILEA Spa

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

REQUISITI DI IDONEITÀ

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI.

L'impresa singola può partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA OG12 (categoria prevalente) almeno classifica I (fino a Euro 258.000,00.=).

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della attestazione SOA nella categoria prevalente OG12 dovrà possedere:

- i requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90, e più precisamente, importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento, relativamente all'importo della singola lavorazione.

L'esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lett. a), n. 2) del medesimo decreto.

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti nel rispetto delle normative vigenti.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale ed il requisito:

- relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- relativo al possesso della SOA
- relativo al possesso della White list

devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, quello relativo alla white list e quello relativo al possesso della Certificazione SOA (o lavori analoghi) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità tecnico-professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di affidamento e comunque prima dell'emissione dell'ordine.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Silea SpA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari almeno ad Euro 100.000,00.=. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve indicare quale soggetto terzo Silea SpA ed i suoi rappresentanti (D.L. Collaudatore, etc.).

La polizza deve altresì coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dai sub-appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità alla Committente se la stessa è la danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

Il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori oggetto di gara è obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare all'Ing. Francesco Baio, direttore dei lavori, all'indirizzo baio_francesco@libero.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 3 giorni di anticipo rispetto al giorno stabilito da Silea SpA. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di espressa delega **anche se non** dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, munito di espressa delega.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. Il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato munito di delega purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

Si richiede inoltre di trasmettere, nella sezione dedicata, il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, il modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto attraverso firma digitale, l'attestato di sopralluogo e copia conforme dell'attestazione SOA ovvero dichiarazione lavori analoghi, nonché copia conforme alla visura camerale.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma digitale, entro le **ore 12.00 del 17 settembre 2021**.

La seduta pubblica per la verifica delle offerte presentate avrà luogo il giorno **20 settembre 2021 alle ore 14.00** presso gli uffici di Silea SpA e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Alla luce degli accadimenti relativi alla diffusione del Coronavirus si consiglia la partecipazione alla seduta attraverso la piattaforma digitale delle gare telematiche di Silea spa (<https://sileaspa.acquistitelematici.it>). I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").

Resta inteso che gli eventuali partecipanti sono invitati al rispetto delle indicazioni divulgate dagli organi di competenza a protezione della salute individuale e collettiva.

In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo: - alla validazione della documentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Nella stessa seduta, o nella successiva seduta pubblica (in caso di ricorso al soccorso istruttorio), si procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando alla lettura dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto.

Il RUP procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto il maggior ribasso.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:


- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

SILEA SPA

IL RUP

Dott.ssa Eleonora Rota



All.:

Schema di offerta;

DGUE (autocertificazione).

Progetto completo (link)

Patto di Legalità